

"RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA"

DG - dott.ssa GAETANA FERRI

Ministero del Lavoro, delle Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della Sanita' Animale e del Farmaco
Veterinario

Roma 13/10/2009



CONSIGLIO D'EUROPA

**CONVENZIONE EUROPEA PER LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA
COMPAGNIA**

SIGLATA A STRASBURGO IL 13 NOVEMBRE




1987

FIRMATA DALL'ITALIA NELLA STESSA DATA

La Convenzione

Obbligo morale per l'uomo di rispettare tutte le creature viventi

Legami particolari con gli animali da compagnia



In ragione del loro contributo alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società

Responsabilizzazione dei proprietari degli animali da compagnia

Principi fondamentali



- Nessuno deve causare inutilmente dolore e sofferenza ad un animale da compagnia



- Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia

cosa cambia

CONSOLIDA
disposizioni già
vigenti

divieto mutilazioni
(coda, orecchie, corde vocali)

commercio degli animali

uso degli animali negli spettacoli e nelle
competizioni

INNOVA
introducendo
nuove
disposizioni

modifica del codice penale

traffico illecito di animali da compagnia

introduzione illecita di animali da compagnia

CONSOLIDA – divieto di mutilazioni

- Vietati interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o per altri fini non curativi:
 - taglio della coda e delle orecchie
 - resezione delle corde vocali
 - estirpazione delle unghie e dei denti



Eccezioni:


- Se un veterinario considera un intervento necessario nell'interesse dell'animale
- Per impedire la riproduzione

Obbligo anestesia – medico veterinario

Reclusione da tre a quindici mesi o multa da 3000 a 18000 euro

CONSOLIDA – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni pubbliche

L'utilizzo di animali
da compagnia è
consentito
esclusivamente se
sono rispettati




- Salute
- Benessere
- Etologia
- Specie
- Razza
- Età

INNOVA – modifica degli art. 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale



art. 544-*bis*, (*uccisione di animali*) le parole “per crudeltà” sono soppresse


art. 544-*ter* (*maltrattamento*) “Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili...o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate...”



Reclusione da tre a quindici mesi o multa da € 3000 a € 18000

INNOVA – “Traffico illecito di animali da compagnia”

Chiunque per profitto, tramite attività continuative organizzate, introduce nel territorio nazionale, cani e gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e passaporto dove previsto




Reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3000 a 15000 euro

pena aumentata per animali inferiori alle 8 settimane di vita



INNOVA – “introduzione illecita di animali da compagnia”

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale cani e gatti privi di sistemi per l’identificazione individuale...”




sanzione amministrativa da €100 a €1000
per ogni animale introdotto

pena aumentata per animali
inferiori alle 8 settimane di vita

INNOVA – “introduzione illecita di animali da compagnia”

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o cede cani e gatti privi di sistemi per l’identificazione individuale o in violazione dei requisiti di Legge...”




sanzione amministrativa da €500 a €1000
per ogni animale

pena aumentata per animali
inferiori alle 8 settimane di vita

INNOVA – sanzioni accessorie

Il trasportatore o il titolare dell'azienda che in un periodo di 3 anni commette tre violazioni accertate di introduzione illecita di cani e gatti



Sospensione dell'autorizzazione da
1 a 3 mesi

Se le violazioni sono 5, revoca dell'autorizzazione



**Grazie
per l'attenzione**

